

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 25

3 agosto 2005

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE NERVEGNA

**ISTITUZIONE DELLA AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLE SEDI UNIVERSITARIE DECENTRALE IN ROMAGNA - MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 RECANTE LA DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

**Oggetto consiliare n. 325**

## RELAZIONE

Il legislatore statale ha inteso dare attuazione alle norme costituzionali sul diritto allo studio, con la Legge 2 dicembre 1991, n.390.

In tale legge si rinvennero i principi fondamentali cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare gli interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore.

Per la gestione di tali interventi, l'art.25 della legge di cui sopra, ha previsto che le Regioni costituiscano per ogni università, un apposito organismo dotato di autonomia amministrativa e gestionale.

La Regione Emilia-Romagna ha poi attuato i principi della normativa statale mediante la L.R. 24 dicembre 1996, n. 50, che all'art. 5 prevede la istituzione per ciascuna Università della Regione di una "Azienda regionale per il diritto allo studio universitario".

Successivamente, un ulteriore intervento in materia di diritto agli studi universitari è stato realizzato di recente dalla L.R. 3 aprile 2002, n. 6, al fine di estendere i benefici del diritto allo studio ad ulteriori categorie di studenti.

Tutto ciò premesso, si reputa opportuno intervenire nuovamente sull'assetto delineato dalla L.R. n. 50 del 1996, in particolare sul sistema di gestione degli interventi, per meglio adeguarlo alla realtà universitaria presente nei territori della Romagna.

Qui, infatti, sono presenti numerose sedi decentrate dell'Università di Bologna quali Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.

L'importanza raggiunta da tali sedi decentrate, testimoniata dall'alto numero di corsi attivati, dal numero di frequentanti e dalle strutture di supporto che si è reso necessario realizzare, rende evidente l'opportunità di costituire una nuova Azienda regionale per il diritto allo studio, che si occupi esclusivamente della gestione degli interventi riguardanti le sedi di studio romagnole. La creazione di tale azienda, inoltre, consentirebbe di istituzionalizzare la partecipazione dei Comuni dell'area romagnola agli organismi di gestione dei servizi in questione, con-

sentendo dunque, un maggiore coinvolgimento proprio di quegli enti che da tempo svolgono un ruolo di sostegno concreto alla presenza universitaria in quell'area.

In considerazione di quanto sopra esposto, e nell'esercizio della più ampia competenza legislativa attribuita alle Regioni dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, il presente progetto di legge intende intervenire innanzitutto in sostituzione dell'art. 5 della L.R. n. 50 del 1996, allo scopo di istituire, accanto alle Aziende regionali per il diritto allo studio di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, e Parma, un'ulteriore Azienda regionale per le sedi decentrate dell'Università di Bologna, ubicate a Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Tale misura costituisce esercizio della competenza legislativa regionale di cui all'art. 117, comma 4, del testo costituzionale ed è senz'altro rispettosa di quei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" che è invece compito esclusivo dello Stato determinare ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

Infine, con gli artt. 2 e 3 del presente P.d.l. si provvede rispettivamente a disciplinare la composizione del Consiglio di amministrazione della istituenda "Azienda", e a regolare i rapporti tra essa e l'Azienda di Bologna in merito ai rispettivi patrimoni immobiliare e mobiliare, alla dotazione organica e alla struttura organizzativa.

---

**PROGETTO DI LEGGE**

Art. 1  
*Sostituzione dell'articolo 5  
della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50*

1. L'articolo 5 della L.R. 50/96 è sostituito dal seguente:

«Art. 5  
*Organismi di gestione*

1. Per ciascuna delle Università aventi sede nella regione e per le sedi decentrate di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini dell'Università di Bologna è istituita un'Azienda regionale per il DSU – di seguito denominata “Azienda” – ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale.

2. La competenza in materia di diritto allo studio è attribuita alla Azienda anche per quanto concerne le istituzioni di cui all'articolo 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 secondo le seguenti aree territoriali:

- a) “Azienda di Bologna” per la provincia di Bologna;
- b) “Azienda di Ferrara” per la provincia di Ferrara;
- c) “Azienda di Modena e Reggio Emilia” per le Province di Modena e Reggio Emilia;
- d) “Azienda della Romagna” per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
- e) “Azienda di Parma” per le province di Parma e Piacenza.

3. Le Aziende gestiscono gli interventi di cui al Titolo II, applicando criteri di economicità ed efficienza al fine di consentire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici.

4. Le Aziende attuano il programma per il D.S.U. anche attraverso un sistema di convenzioni, che assicuri un raccordo con il territorio per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, anche in relazione ai programmi di cui all'art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti)”.

5. Al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi le Aziende organizzano la gestione dei medesimi tenendo conto dei processi di autonomia gestionale, amministrativa e accademica che si sviluppano nelle sedi decentrate dell'Università di riferimento. L'Azienda di Bologna opera in stretto coordinamento con l'Azienda della Romagna.

6. Le Aziende determinano i requisiti di merito e le condizioni economiche degli studenti, nonché la definizione delle procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui al Capo II del Titolo II sulla base di quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4.

7. Il funzionamento delle Aziende e le competenze degli organi di cui all'articolo 16 sono disciplinati dallo statuto interno adottato dal Consiglio di amministrazione.».

Art. 2  
*Sostituzione dell'articolo 16  
della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50*

1. L'articolo 16 della L.R. 50/96 è sostituito dal seguente:

«Art. 16  
*Organi*

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori per l'Azienda di Bologna e il Revisore unico per le altre Aziende.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Bologna è composto da:

- a) due rappresentanti della Regione, nominati dalla Giunta regionale;
- b) due rappresentanti nominati dal Comune di Bologna;
- c) quattro rappresentanti dell'Università, di cui due eletti dalla componente studentesca.

3. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende di Ferrara e Parma è composto da:

- a) un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;
- b) un rappresentante nominato dal Comune sede di ateneo di concerto con i Comuni sede di decentramento;
- c) due rappresentanti delle Università, di cui uno eletto dalla componente studentesca.

4. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Modena e Reggio Emilia è composto da:

- a) due rappresentanti della Regione, nominati dalla Giunta regionale;
- b) un rappresentante nominato dal Comune di Modena e un rappresentante nominato dal Comune di Reggio Emilia;
- c) quattro rappresentanti dell'Università, di cui due eletti dalla componente studentesca.

5. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda della Romagna è composto da:

- a) un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;
- b) un rappresentante nominato di concerto dai Comuni sede di decentramento;
- c) due rappresentanti dell'Università, di cui uno eletto dalla componente studentesca.

6. I rappresentanti della Regione sono scelti tra persone di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso Enti pubblici e strutture private. Essi non possono comunque essere dipendenti dell'Università.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, salvo quanto previsto dagli statuti delle Università per le elezioni della componente studentesca.

8. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Università.

9. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al DLgs 27 gennaio 1992, n. 88. Esso dura in carica quattro anni.

10. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, scegliendo tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88 del 1992. Esso dura in carica quattro anni.

11. Lo statuto, oltre a disciplinare le competenze degli organi, prevede altresì le specifiche funzioni del Direttore, il quale occupa la posizione dirigenziale più elevata nell'ambito della dotazione organica delle singole Aziende.»

#### Art. 3

##### *Disposizioni transitorie*

1. Gli organismi di gestione dell'Azienda della Roma-

gna sono costituiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla medesima data decade il rappresentante nominato di concerto dai Comuni sede di decentramento nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Bologna.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Consigli di Amministrazione dell'Azienda di Bologna e dell'Azienda della Romagna procedono, di comune accordo, alla suddivisione del patrimonio immobiliare e mobiliare, tenuto conto della ubicazione del medesimo e del numero di studenti. Qualora l'accordo non venga raggiunto provvede la Giunta regionale. Entro lo stesso termine di nove mesi i Consigli di amministrazione delle Aziende propongono alla Giunta regionale la definizione della rispettiva dotazione organica e struttura organizzativa. La Giunta regionale stabilisce i criteri e i limiti di spesa nell'ambito dei quali i Consigli di amministrazione adottano, entro i sessanta giorni successivi, la dotazione organica delle proprie Aziende. In sede di prima attivazione, alla copertura dei posti della dotazione organica dell'Azienda della Romagna si provvede con il personale alle dipendenze dell'Azienda di Bologna che opti per il trasferimento. L'Azienda della Romagna subentra nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive ed in tutti i rapporti giuridici inerenti il patrimonio di cui acquisisce la proprietà.

#### Art. 4

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.







